



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Approvazione del protocollo d'intesa fra l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione del 6° censimento generale dell'agricoltura.

Approvazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio n. 30-40 del 26 novembre 2009

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 26 novembre 2009;

VISTO l'articolo 9, comma 2, lett. e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che questa Conferenza "assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6";

VISTO l'articolo 15, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica", il quale dispone che l'ISTAT provveda all'esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal Programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;

VISTO l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 il quale stabilisce che l'ISTAT provvede all'esecuzione del 6° censimento generale dell'agricoltura che avrà luogo nel 2010;

CONSIDERATO che il Piano finanziario del 6° censimento generale dell'agricoltura è stato esaminato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 ottobre 2009 e che è stato oggetto di una informativa nella seduta del 5 novembre 2009 di questa Conferenza;

VISTA la nota n. 7827 del 20 novembre 2009 con la quale l'ISTAT ha fatto pervenire una bozza di protocollo di intesa tra ISTAT, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione del 6° censimento generale dell'agricoltura che è stata trasmessa, in data 23 novembre 2009, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che detta bozza di protocollo è stata discussa dal gruppo permanente di lavoro in materia statistica, allargato ai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nella riunione tenutasi il 25 novembre 2009 nel corso della quale è stato condiviso il contenuto del protocollo di intesa apportando taluni perfezionamenti tecnici ed alcune modifiche all'articolo 4, commi 1 e 2 e con la richiesta formulata dalle Regioni di potere esaminare nella sede di questa Conferenza il riparto delle risorse stanziare per l'esecuzione del censimento che tenga conto anche di criteri di equità tra le Regioni medesime;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota n. SP/1167.2009 del 25 novembre 2009 con la quale l'ISTAT ha trasmesso la nuova formulazione del protocollo di intesa in argomento che, in pari data, è stata inviata alle Regioni ed agli Enti locali.

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e gli Enti locali hanno espresso il loro avviso favorevole all'approvazione del protocollo d'intesa in argomento;

APPROVA

ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il protocollo d'intesa tra l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione del 6° censimento generale dell'agricoltura nel testo che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Dott. Raffaele Fitto

HP. 5

**PROTOCOLLO D'INTESA FRA L' ISTAT E LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE
DEL 6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA**

L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) nella persona del presidente Prof Enrico Giovannini

e

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in appresso indicate semplicemente Regioni, rappresentate dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

Premesso

- che ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 l'Istat ha come compito istituzionale l'esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto (lett. b), la promozione e lo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte dei dati amministrativi (lett. h), nonché la promozione di studi e ricerche in materia statistica (lett. m);
- che ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2009 n. 166, l'Istat provvede all'esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura, che avrà luogo nell'anno 2010;
- che il Piano finanziario del 6° Censimento generale dell'agricoltura, che costituisce parte integrante del presente Protocollo, esaminato dal Consiglio dei Ministri (verbale n. 67) in data 28 ottobre 2009 è stato oggetto di informativa alla Conferenza Unificata, nella riunione del 5 novembre 2009;
- che il Comitato Consultivo istituito dall'Istat per la preparazione a livello regionale del 6° Censimento generale dell'agricoltura e il Gruppo di lavoro permanente in materia di statistica della Conferenza Unificata hanno, rispettivamente, approvato il documento recante "Proposte per la redazione di un protocollo di intesa tra Istat e enti del Sistan in materia di piani di censimento e organizzazione della rete ", nella seduta del 24 marzo 2009, e discusso il documento recante "Allegato tecnico al protocollo di intesa Istat-Regioni-Enti locali per l'organizzazione del 6° Censimento generale dell'agricoltura", da ultimo nella seduta del 23 giugno 2009;
- che il documento recante "L'Organizzazione della rete di rilevazione del 6° Censimento generale dell'agricoltura", che costituisce parte integrante del presente Protocollo, è stato oggetto di informativa alla Conferenza Unificata nella riunione del 5 novembre 2009;
- che l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di scambio di dati e informazioni, dispone che la Conferenza "approva protocolli di intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle Regioni e dalle Province Autonome";
- che l'art. 9, comma 2, lett. e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 stabilisce che "la Conferenza Unificata assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa fra le amministrazioni centrali e locali, secondo le modalità di cui all'art. 6";
- che l'art. 10 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che gli uffici di statistica delle Province Autonome di Trento e Bolzano fanno parte del Sistema statistico nazionale e corrispondono direttamente con l'Istat ed effettuano i censimenti curando la correzione e memorizzazione dei dati, avvalendosi anche degli altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti sul rispettivo territorio provinciale;
- che l'art. 4 del DPR 574/88 prevede, per la Provincia Autonoma di Bolzano, l'uso congiunto delle due lingue, italiana e tedesca, negli atti trasmessi alla generalità dei cittadini, ovvero nei casi in cui non è possibile determinare la lingua degli interessati.



Considerato

che è necessario salvaguardare l'impianto metodologico della rilevazione, tramite l'assunzione di impegni reciproci che assicurino il buon andamento e l'efficacia delle operazioni censuarie;

Convengono quanto segue:

Titolo I Impegni delle Regioni

Art. 1

(Costituzione dell'Ufficio di censimento)

1. Ciascuna Regione/Provincia Autonoma, entro il 15 marzo 2010, attribuisce di norma le funzioni di Ufficio Regionale di Censimento al proprio Ufficio di statistica, costituito ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322.
2. Ove l'Ufficio di statistica non sia costituito, la Regione o Provincia Autonoma, attribuisce le funzioni di Ufficio Regionale di Censimento ad una propria struttura organizzativa, individuando come responsabile un dipendente di adeguata professionalità.

Art. 2

(Commissione tecnica di censimento)

1. Ciascuna Regione costituisce entro il 15 marzo 2010 la Commissione tecnica regionale con il compito di svolgere attività di coordinamento dei rapporti interistituzionali, di consultazione tecnica e di promozione delle operazioni censuarie.
2. La Commissione di cui al comma 1 è presieduta, di norma, da persona diversa dal responsabile dell'Ufficio Regionale di Censimento ed è composta da:
 - il responsabile dell'Ufficio Regionale di Censimento;
 - un dirigente dell'Istat (Ufficio Regionale);
 - un funzionario dell'Ufficio di statistica della Regione;
 - uno o più funzionari del Dipartimento o Direzione regionale dell'agricoltura;
 - uno o più Responsabili Istat Territoriali;
 - uno o più rappresentanti delle amministrazioni od enti con competenze in materia di agricoltura delegate o trasferite dalla Regione;
 - rappresentanti delle autonomie locali designati dalle loro associazioni;
 - personale della Regione per lo svolgimento delle funzioni di segreteria.

Art. 3

(Modelli organizzativi su base regionale)

1. La rete di rilevazione del 6° Censimento generale dell'agricoltura è organizzata su base regionale secondo due modelli alternativi: ad alta partecipazione o a partecipazione integrativa.
2. Nel modello ad alta partecipazione la Regione è l'interlocutore diretto dell'Istat per la definizione della rete di rilevazione e il suo coordinamento operativo sul territorio. Nel modello a partecipazione integrativa la Regione partecipa alla rilevazione censuaria per svolgere più limitate funzioni di supporto, essendo l'organizzazione generale a carico dell'Istat e spettando ai Comuni il compito di eseguire la rilevazione sul campo.
3. Quale che sia il modello organizzativo scelto, la Regione garantisce l'uniformità della struttura organizzativa su tutto il territorio regionale.
4. La rilevazione sul territorio è effettuata dai rilevatori. Essi sono selezionati e reclutati dai Comuni, nel caso in cui la Regione adotti il modello organizzativo a partecipazione integrativa o dall'organo censuario che provvede alla rilevazione, nel caso in cui la Regione scelga il modello organizzativo ad alta partecipazione.



Art. 4

(Approvazione dei piani di censimento regionali)

1. Il Piano Regionale di Censimento (PRC), nel caso di alta partecipazione, o il Piano Integrato di Censimento (PIC), nel caso di partecipazione integrativa, è predisposto, di norma, dall'Ufficio di Statistica della Regione. La predisposizione del Piano comporta la preliminare consultazione delle strutture interne all'amministrazione regionale che hanno competenze in materia di agricoltura e delle altre strutture interessate agli aspetti amministrativi e gestionali delle attività censuarie; comporta, altresì, la consultazione sui principali aspetti organizzativi della rete regionale di rilevazione con le autonomie locali, nelle forme previste dall'ordinamento regionale.
2. La proposta di Piano deve esser inviata dalla Regione all'Istat **entro il 31 gennaio 2010** per essere sottoposta alla validazione in ordine alla completezza e al rispetto dei criteri previsti dal Piano Generale di censimento (PGC) adottato dall'Istat.
3. L'Istat effettuerà la validazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta di Piano regionale e ne comunicherà i risultati alla Regione.
4. La proposta di Piano regionale, validata dall'Istat, deve essere approvata dalla Giunta Regionale (o altro organo regionale competente) con apposito atto deliberativo entro e non oltre il **15 marzo 2010**.
5. Qualora la Regione o la Provincia Autonoma non adotti nei termini concordati il piano di censimento, le operazioni censuarie sono disciplinate dal Piano Generale di Censimento.

Art. 5

(Contenuto dei piani di censimento)

1. Nel modello ad alta partecipazione il Piano Regionale di Censimento deve esporre le scelte operate dalla Regione riguardo alla struttura della rete territoriale di rilevazione, alla distribuzione delle funzioni e compiti tra i vari organi di censimento e alla modalità di registrazione dei questionari.
2. Nel modello a partecipazione integrativa il Piano Integrato di Censimento deve contenere le scelte riguardo a:
 - Uffici Territoriali di Censimento: il Piano deve stabilire gli enti ai quali attribuire le funzioni di Ufficio Territoriale di Censimento, indicarne il livello territoriale di competenza e allegare l'elenco degli Uffici;
 - Coordinatori intercomunali di censimento e loro eventuali responsabili. I Coordinatori intercomunali e i loro eventuali responsabili dipendono funzionalmente dall'Ufficio Regionale di Censimento e collaborano, sotto il profilo tecnico-organizzativo, con l'Ufficio Territoriale di Censimento, ove costituito. Il Piano deve indicare la loro numerosità e i criteri di assegnazione alle aree sub regionali, nonché le modalità di reclutamento che si intendono applicare.

Art. 6

(Esecuzione delle operazioni censuarie)

1. Ciascuna Regione o Provincia Autonoma svolge le operazioni censuarie attenendosi alle indicazioni contenute nel Piano Generale di Censimento e alle altre istruzioni fornite dall'Istat, nonché al Piano regionale (PRC o PIC) e a quanto stabilito nel presente Protocollo d'intesa.
2. Per l'esecuzione di attività connesse al censimento, il Piano regionale può prevedere forme di utilizzo o collaborazione con soggetti privati o pubblici presenti in ambito regionale e provinciale.

Art. 7

(Particolari disposizioni per le Province Autonome di Trento e Bolzano)

1. Gli Uffici di Statistica delle Province Autonome di Trento e Bolzano effettuano il censimento in conformità del presente Protocollo e del Piano Generale di Censimento, nel rispetto di quanto previsto dal DPR 31 luglio 1978, n. 1017 e successive modifiche e integrazioni.



Art. 8

(Segreto statistico e protezione dei dati personali)

1. Il personale incaricato delle operazioni censuarie è tenuto al rispetto del segreto sui dati raccolti in occasione del censimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
2. Le operazioni di censimento che comportano trattamento di dati personali si svolgono nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
3. I responsabili degli Uffici di censimento si intendono designati responsabili del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 9

(Calendario delle attività)

1. Ciascuna Regione o Provincia Autonoma si impegna a rispettare la tempistica delle operazioni censuarie prevista dal Piano Generale di Censimento e dal Piano regionale (PRC o PIC) di cui all'art. 4, nonché dal presente Protocollo, segnalando tempestivamente all'Istat le difficoltà, non dipendenti da cause imputabili alla Regione o Provincia Autonoma, eventualmente incontrate che non consentano il rispetto dei tempi.

Titolo II Impegni dell'Istat

Art. 10

1. L'Istat si impegna a rendere tempestivamente disponibile il Piano Generale di Censimento con modalità che possano consentire alle Regioni il rispetto della scadenza stabilita per la predisposizione dei Piani regionali.
2. L'Istat si impegna, in particolare, a designare i membri di propria competenza nella Commissione tecnica regionale, nominare i Responsabili Istat Territoriali (RIT), organizzare e svolgere la formazione a livello regionale e sovrintendere alla formazione a livello sub-regionale, svolgere attività di supporto tecnico agli organi di censimento e sovrintendere al buon andamento delle operazioni censuarie.
3. Qualora la Regione scelga il modello a partecipazione integrativa, all'Istat spetta inoltre il compito di verificare la tempestiva ed appropriata costituzione degli organi censuari sul territorio, coordinandone l'attività con l'ausilio dell'Ufficio Regionale di Censimento.
4. L'Istat si impegna a comunicare tempestivamente i dati censuari alle Regioni e Province Autonome secondo quanto previsto dal Piano Generale di Censimento e dall'art. 17 del decreto legge 25 settembre 2009 n. 135 e successivi provvedimenti attuativi.

Art. 11

(Corresponsione dei fondi)

1. L'Istat si impegna a corrispondere alle Regioni e alle Province Autonome contributi forfettari commisurati al numero delle unità da rilevare e alle attività che la Regione/Provincia Autonoma, come da Piano finanziario esaminato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009, allegato al presente Protocollo.
2. Il contributo di cui alla lettera A) del Piano finanziario per funzioni di coordinamento intercomunale è commisurato al numero standard di coordinatori intercomunali di censimento (CiC) che sarà fissato in ragione di un CiC ogni 2100 aziende della lista precensuaria delle unità di rilevazioni che sarà prodotta da Istat entro il 30 aprile 2010. Il contributo sarà erogato dall'Istat entro il 30 giugno 2010.
3. Il contributo di cui alla lettera B) del Piano finanziario per funzionamento dell'Ufficio regionale di censimento verrà corrisposto nella misura del 100% qualora la Regione o Provincia Autonoma



adotti il modello ad alta partecipazione e nella misura del 10% qualora venga adottato il modello a partecipazione integrativa. Il contributo sarà erogato dall'Istat entro il 30 giugno 2010.

4. Il contributo di cui alla lettera C) del Piano finanziario per la revisione dei questionari e la registrazione dei dati verrà corrisposto nella misura del 100% qualora la Regione o Provincia Autonoma che adotti il modello ad alta partecipazione scelga di registrare i dati a cura degli Uffici di censimento dislocati sul territorio, e nella misura del 40% nel caso in cui la Regione o Provincia Autonoma affidi la registrazione a una ditta da essa incaricata. Qualora la registrazione venga affidata all'Istat ovvero venga scelto il modello a partecipazione integrativa non spetta alcun contributo. Il contributo sarà erogato dall'Istat entro il 31 gennaio 2011.

5. Il contributo di cui alla lettera D) del Piano finanziario per il funzionamento degli uffici territoriali di censimento verrà corrisposto alla Regione o Provincia Autonoma qualora il Piano regionale di censimento, nel modello ad alta partecipazione, non preveda la costituzione degli Uffici territoriali di censimento. Il contributo sarà erogato dall'Istat entro il 30 giugno 2010.

6. Il contributo di cui alla lettera E) del Piano finanziario verrà erogato in due fasi alle Regioni e Province Autonome che adottano il modello ad alta partecipazione:

- entro settembre 2010 un anticipo commisurato al 40% di quanto spetterebbe a ciascun organo di censimento nell'ipotesi che il numero delle aziende agricole censite corrispondesse al numero delle aziende iscritte nella lista precensuaria;
- entro ottobre 2011 il saldo ricalcolato in base all'effettivo numero di aziende censite.

Titolo III Disposizioni finali

Art. 12

(Inadempimento o ritardo delle Regioni e Province Autonome)

1. Ove la Regione o la Provincia Autonoma non possa, per qualunque causa, dipendente o meno dalla propria responsabilità, svolgere le attività di competenza e tale inadempienza pregiudichi il regolare svolgimento delle operazioni censuarie, l'Istat può avocare a sé il compimento delle stesse o di ogni altra attività di supporto, ai sensi dell'art. 15, lett. B) del decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322;

2. Qualora si verificano tali condizioni le Regioni e le Province Autonome interessate saranno tenute a restituire il contributo forfettario fornito dall'Istat.

Roma.....

Il Presidente dell'Istituto Nazionale
di Statistica

Il Presidente della Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri

**Consiglio dei Ministri
del 28 ottobre 2009**

DELIBERAZIONI ADOTTATE

Stano



Piano finanziario del 6° Censimento generale dell'agricoltura

Obiettivi e caratteristiche delle attività della rilevazione censuaria

Lo schema di regolamento di esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura ottempera anche agli specifici obblighi comunitari previsti dal Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e dal Regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 e successive modificazioni, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole.

L'attuale assetto finanziario, in linea con l'impianto del sistema organizzativo censuario, è articolato secondo un modello che coinvolge direttamente le amministrazioni dislocate sul territorio e che, fermo restando il ruolo di coordinamento tecnico dell'ISTAT, valorizza in particolare le competenze delle Regioni e delle Province Autonome in materia di agricoltura, in un quadro di flessibilità delle scelte operative coerente con le particolarità degli ordinamenti regionali e le caratteristiche delle strutture operative competenti in materia.

A tal fine, sono stati previsti due modelli alternativi di partecipazione delle Regioni, uno "a alta partecipazione", l'altro "a partecipazione integrativa", connessi all'adozione dei diversi Piani Regionali di Censimento. Dalla scelta operata dalle Regioni, in ordine al modello organizzativo da adottare, discende, fra l'altro, una differente entità del contributo finanziario erogato dall'Istat. L'entità effettiva del contributo da erogare alle singole Regioni e Province Autonome sarà determinata quando tutte le Regioni e Province autonome avranno espresso, entro il termine ultimo del 15 marzo 2010, la scelta tra i due modelli. Ciò si giustifica in base alle funzioni svolte e alle diverse esigenze organizzative e finanziarie connesse ai due modelli partecipativi regionali.

Cruciale per il successo dell'intera operazione censuaria è l'individuazione di un equilibrato criterio per il trasferimento agli enti territoriali di adeguate risorse finanziarie, in relazione al fabbisogno di risorse umane e strumentali necessarie per l'esecuzione delle operazioni censuarie, derivante dal modello di partecipazione prescelto.

1. Struttura generale dei costi

L'art.17 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 autorizza la spesa di 128.580.000 euro per l'anno 2010 in favore dell'Istituto Nazionale di Statistica, allo scopo di finanziare i costi di esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura.

La struttura dei costi è caratterizzata da una netta prevalenza di quelli a carico diretto degli organi di censimento, cui spetta il compito di eseguire sul campo la rilevazione e le altre operazioni specificate nei diversi Piani di Censimento. Si tratta di Regioni, Province Autonome ed enti locali ai quali l'Istat dovrà trasferire una somma non superiore a 113.000.000 euro, cifra che rappresenta



l'importo massimo erogabile qualora tutte le regioni adottassero il modello organizzativo "ad alta partecipazione", pari a circa l'88% del finanziamento complessivo. Si prevede che le spese degli organi di censimento siano così suddivise per tipo di costo:

- costi di personale, per circa 96.000.000 euro, pari al 75% del finanziamento complessivo;
- costi per acquisizione di beni e servizi per circa 17.000.000 euro, pari al 13% del finanziamento complessivo.

I costi diretti dell'Istat ammontano a 15.580.000 euro, pari al 12% del finanziamento complessivo. Essi sono ripartiti tra una quota pari a 4.000.000 euro per spese per il personale a tempo determinato e una quota pari a 11.580.000 per spese di acquisizione di beni e servizi.

2. Struttura dei trasferimenti agli organi di censimento

I Contributi forfettari di cui all'art. 32, commi 2 e 3, e all'art. 33 dello schema di Regolamento, destinati a coprire i costi delle attività demandate agli Uffici Regionali di Censimento e agli Uffici Territoriali di Censimento, sono pari, nel complesso, a 29.000.000 euro.

I Contributi forfettari variabili di cui all'art. 32, comma 1, e all'art. 34 dello schema di Regolamento, destinati a coprire i costi delle attività demandate alle Regioni e alle Province Autonome che adottano il modello ad alta partecipazione, nonché ai Comuni delle Regioni e delle Province Autonome che adottano il modello a partecipazione integrativa, sono pari a 84.500.000 euro, tenuto conto del numero di aziende agricole che si prevede di censire e dei costi della rilevazione diretta sul campo.

A) Contributo per funzioni di coordinamento intercomunale

Alle Regioni e Province Autonome è corrisposto un contributo forfettario, per un importo complessivo di circa 13.000.000 euro, commisurato al numero standard di Coordinatori intercomunali di Censimento (CiC), determinato dal Piano Generale di Censimento. Il numero standard di CiC, per un totale di circa 950 unità e per regione, sarà fissato nel Piano Generale di Censimento in ragione di un CiC ogni 2100 aziende e ad un costo unitario per azienda.

B) Contributo per il funzionamento dell'Ufficio Regionale di Censimento

Alle Regioni e alle Province Autonome è corrisposto un contributo forfettario, per un importo complessivo di 17.500.000 euro, ripartito dall'Istat in base al numero di unità di rilevazione previste e al numero di Comuni della Regione o della Provincia Autonoma.

C) Contributo per la revisione dei questionari e la registrazione dei dati

Alle Regioni e alle Province Autonome è corrisposto un contributo forfettario per un importo massimo complessivo di 10.000.000 euro, ripartito dall'Istat in base al numero di unità di rilevazione e al numero di battute utili.



D) Contributo per il funzionamento degli Uffici Territoriali di Censimento

Alle amministrazioni che costituiranno questi Uffici sarà corrisposto un contributo forfettario, onnicomprensivo, per un importo massimo complessivo di 1.500.000 euro, ripartito dall'Istat in base al numero di Comuni appartenenti al territorio di competenza dell'Ufficio.

E) Contributo forfettario variabile

Alle Regioni e alle Province Autonome che adottano il modello "ad alta partecipazione", nonché ai Comuni delle Regioni e delle Province Autonome che adottano il modello "a partecipazione integrativa", è corrisposto un contributo forfettario determinato in base al numero delle unità censite. Questo contributo, onnicomprensivo, sarà pari a 35,75 euro per ogni unità censita. Nell'ipotesi che siano censite 2 milioni di aziende, la spesa complessiva sarebbe pari a 71.500.000 euro.





Istituto Nazionale di Statistica

Organizzazione della Rete del 6° Censimento generale dell'agricoltura

1. Introduzione

In data 25.09.09 è stato emanato il Decreto Legge n. 135 che all'art. 17 prevede l'indizione ed il finanziamento del 6° Censimento generale dell'agricoltura. Tale articolo rinvia all'*emanando* regolamento di esecuzione la fissazione dei criteri in materia di organizzazione e modalità di svolgimento delle operazioni censuarie.

Nel rispetto del dettato costituzionale in tema di rapporti Stato-Regioni e Regioni-Enti Locali, alle Regioni e agli Enti Locali viene riconosciuto un ruolo centrale nella pianificazione, costituzione e gestione della rete di rilevazione.

2. Obiettivi

Il presente documento ha lo scopo di descrivere i principali aspetti organizzativi dell'operazione censuaria in linea con quanto discusso ed approvato dapprima dal "Comitato Consultivo per la preparazione a livello regionale del 6° Censimento generale dell'agricoltura" e, successivamente, dal Gruppo Statistico della Conferenza Unificata, tenendo sempre conto del ruolo e della funzione di coordinamento tecnico-metodologico dell'Istituto Nazionale di Statistica.

3. Piano generale di censimento

L'Istat, titolare della rilevazione, sovrintende alle operazioni di censimento garantendone il buon andamento. A tal fine, è chiamato a definire gli aspetti organizzativi, tecnici e metodologici della rilevazione, mediante la predisposizione del Piano Generale di Censimento. In esso vengono specificate le regole, i criteri e gli standard organizzativi della rete censuaria.

Il sistema organizzativo valorizza le competenze delle Regioni in materia di agricoltura in un quadro di flessibilità delle scelte operative che consente di sfruttare le specificità degli ordinamenti regionali e di utilizzare le strutture operative competenti in materia di interventi nel settore agricolo e zootecnico. E' per questi motivi che, fatto salvo quanto previsto per le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna Regione deve adottare, entro e non oltre il 15 marzo 2010, un proprio piano di censimento a livello regionale, scegliendo tra due modelli organizzativi alternativi per la partecipazione alle attività censuarie.

Il Piano Generale di Censimento, dunque, detta i principi generali cui dovranno attenersi i piani regionali. Questi ultimi, validati dall'Istat, hanno la funzione di adattare la struttura della rilevazione alle specifiche esigenze e realtà territoriali, con indubbi vantaggi sotto il profilo dell'efficienza dell'intera operazione censuaria.

4. I Piani regionali di censimento

Alle Regioni compete l'individuazione del modello organizzativo scegliendo tra due modelli alternativi.

Il primo modello, definito ad **alta partecipazione**, richiede l'adozione di un Piano Regionale di Censimento che deve contenere le indicazioni relative al disegno della rete di rilevazione nell'ambito territoriale di competenza. Il secondo modello, definito a **partecipazione integrativa**, comporta l'adozione di un Piano Integrato di Censimento che deve indicare gli enti a cui sono attribuite le funzioni di Ufficio Territoriale di Censimento, il numero dei Coordinatori Intercomunali, i criteri e i tempi di costituzione delle Commissioni Tecniche Territoriali.

Nel modello ad alta partecipazione l'interlocutore dell'Istat per la definizione della rete di rilevazione e il suo coordinamento sul territorio è la Regione. Quest'ultima ha il compito di costituire e coordinare la rete territoriale subregionale, secondo i criteri generali stabiliti dal Piano Generale di Censimento e quelli specifici definiti dal Piano Regionale di Censimento. Il modello prevede che la Regione definisca la rete ai livelli territoriali subregionali, individuando Uffici Territoriali di Censimento (UTC), che possono essere costituiti a diversi





Istituto Nazionale di Statistica

livelli territoriali regionali presso le Province, gli enti strumentali, le Comunità Montane, i Comuni, ecc., tenuto conto della normativa regionale in materia di agricoltura e statistica.

Il modello organizzativo a partecipazione integrativa prevede che la Regione partecipi alla rilevazione censuaria per svolgere solo alcune funzioni: l'organizzazione generale è a carico dell'Istat, mentre la rilevazione vera e propria spetta ai Comuni. A livello territoriale l'Istat individua gli organi intermedi di rilevazione, di concerto con la Regione. I soggetti individuati provvedono allo svolgimento delle operazioni censuarie secondo quanto stabilito dal Piano Generale di Censimento e costituiscono i relativi Uffici di Censimento, ne nominano il Responsabile e gli altri membri; gli UCR costituiscono le Commissioni Tecniche Territoriali (CTT), ne nominano il Responsabile e gli altri membri di competenza.

4.1. Contenuti dei piani regionali

Il Piano regionale di censimento, adottato dalle Regioni che scelgono il modello organizzativo **ad alta partecipazione**, deve indicare quali sono gli enti e/o i soggetti coinvolti nella rilevazione ed in particolare quelli tra essi che costituiscono organi di censimento; deve altresì definire il livello territoriale di loro competenza e comprendere l'elenco delle Province, Comuni, altri soggetti istituzionali che fanno parte della rete.

Il Piano deve, inoltre, specificare:

- le modalità e i tempi di costituzione degli Uffici di Censimento per ogni livello territoriale di competenza;
- i criteri di nomina del Responsabile e degli altri membri degli Uffici di Censimento;
- le modalità e i tempi con i quali gli organi censuari devono provvedere con atto formale, tenuto conto del calendario generale delle operazioni censuarie definito dall'Istat;
- i compiti assegnati ai diversi soggetti istituzionali che sono coinvolti nella rilevazione ed in particolare degli organi di censimento, nel rispetto delle regole generali stabilite dal PGC;
- la tipologia e la numerosità delle risorse umane necessarie allo svolgimento della rilevazione censuaria con riferimento ai diversi tipi di organi di censimento;
- la modalità di registrazione dei questionari raccolti dall'Ufficio Regionale di Censimento.

Il Piano Integrato di Censimento, adottato dalle Regioni che scelgono il modello a **bassa partecipazione**, deve rispettare le previsioni del Piano Generale e deve indicare gli enti cui attribuire le funzioni di Ufficio Territoriale di Censimento ed i loro Responsabili, definire il numero dei Coordinatori Intercomunali di Censimento e stabilire i criteri e i tempi di costituzione delle Commissioni Tecniche Territoriali.

4.2. Procedura per l'approvazione dei Piani regionali

L'iter di approvazione del Piano Regionale è il medesimo, sia che la Regione scelga il modello ad alta partecipazione sia che scelga il modello a partecipazione integrativa.

Una volta redatto, il piano deve essere approvato dalla Regione con apposito atto da emanarsi entro e non oltre il 15 marzo 2010, previa validazione dell'Istat al fine di verificare la coerenza con la normativa di riferimento del censimento e con le regole, i criteri generali e gli standard stabiliti dal Piano Generale di Censimento.

Con lo stesso atto di approvazione del piano, la Regione costituisce l'Ufficio Regionale di Censimento di norma presso l'Ufficio di statistica, nonché la Commissione Tecnica Regionale e nomina il Responsabile del primo e il Presidente e i membri della seconda.

4.3. Rispetto degli adempimenti previsti nei Piani e interventi correttivi

Le Regioni si impegnano a rispettare i tempi per gli adempimenti ed il calendario delle operazioni stabilito dall'Istat nel Piano Generale di Censimento.

Ove la Regione non sia in grado, per qualunque causa dipendente o meno dalla propria responsabilità diretta, di svolgere le attività censuarie di competenza e tale inadempienza





Istituto Nazionale di Statistica

pregiudichi il regolare svolgimento delle operazioni censuarie, l'Istat è autorizzato ad organizzare direttamente le attività di censimento, sostituendosi ad essa.

5. La rete di rilevazione

Alle due tipologie di piano corrisponde una diversa articolazione degli organi e delle responsabilità di censimento.

Nel sistema **ad alta partecipazione**, l'Ufficio Regionale di Censimento è l'organo che organizza, coordina e controlla la rilevazione sul territorio della Regione. Possono essere organi di censimento anche gli Uffici Territoriali e gli Uffici Comunali, ove previsti dal Piano Regionale. Gli Uffici Territoriali possono essere costituiti presso Province, Comunità Montane, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o enti strumentali della Regione. E' previsto comunque il rispetto di criteri di uniformità organizzativa nell'ambito del territorio di ciascuna Regione.

Nel sistema **a partecipazione integrativa**, l'Ufficio Regionale di Censimento è l'organo che collabora con l'Istat nell'organizzazione, nel coordinamento e nel controllo dell'attività di censimento. Sono organi di censimento anche gli Uffici Territoriali previsti dal Piano Integrato di Censimento, mentre il compito di organizzare e svolgere la rilevazione sul territorio è demandato agli Uffici Comunali di Censimento che i Comuni delle Regioni interessate dovranno costituire secondo i criteri e tempi stabiliti dal Piano Generale di Censimento.

L'art. 17 del Decreto Legge n. 135/2009 prevede, inoltre, la possibilità, per le Regioni che optano per l'alta partecipazione, di attribuire fasi di rilevazione, ovvero funzioni di coordinamento intercomunale a soggetti diversi da Province, Comuni, Comunità Montane, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o enti strumentali della Regione., purché espressamente indicati dal Piano Regionale. Per le Regioni che optano invece per la partecipazione integrativa, è ammessa la possibilità di attribuire funzioni di coordinamento intercomunale a enti o organismi pubblici o privati, purché ciò sia previsto dal Piano Integrato di Censimento. In entrambi i casi l'Ufficio Regionale di Censimento risponde all'Istat del buon andamento delle operazioni.

6. La Commissione tecnica regionale

La Commissione Tecnica Regionale (CTR) costituisce la sede di raccordo tra l'Istat, la Regione e gli altri soggetti che fanno parte della rete di rilevazione. Essa non costituisce organo di censimento e deve essere costituita qualunque sia il modello organizzativo scelto dalla Regione.

Essa rappresenta un luogo di confronto interistituzionale con compiti consultivi di natura tecnica.

La Commissione Tecnica Regionale è presieduta di norma dal Responsabile dell'Ufficio di statistica della Regione e comunque da persona diversa dal responsabile dell'UCR. Essa ha sede presso la Regione stessa. Della Commissione fanno parte:

1. il Responsabile dell'UCR;
2. un dirigente dell'Istat (Ufficio Regionale);
3. un funzionario dell'Ufficio di statistica della Regione;
4. un funzionario dell'Assessorato all'agricoltura della Regione;
5. uno o più rappresentanti dei Responsabili Istat Territoriali;
6. personale della Regione per le funzioni di segreteria.

7. I modelli operativi di registrazione dei dati

Un altro aspetto della flessibilità organizzativa risiede nella facoltà di scelta, per le Regioni che adottano il modello ad alta partecipazione, della modalità di registrazione dei dati. La Regione, infatti, può decidere se:

1. registrare i questionari direttamente presso l'Ufficio Regionale di Censimento o, ove costituiti, presso gli Uffici Territoriali di Censimento o gli Uffici Comunali di Censimento;
2. affidare la registrazione ad un soggetto esterno;





Istituto Nazionale di Statistica

3. trasmettere i dati all'Istat che provvederà a registrarli.

8. Diffusione dei dati

Per ciò che concerne la diffusione dei dati, l'Istat, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e del segreto statistico, rende disponibili i dati del 6° Censimento generale dell'agricoltura relativi alla consistenza delle aziende agricole, anche in forma disaggregata.

Le Regioni e le Province autonome che adottano il modello organizzativo ad alta partecipazione e che effettuano la registrazione dei dati a cura dell'Ufficio Regionale di Censimento o degli Uffici Territoriali di Censimento o degli Uffici Comunali di Censimento, sono autorizzate a diffondere i dati provvisori, secondo modalità e tempi concordati con Istat, in conformità al Piano di diffusione dei dati provvisori stabilito dal medesimo Istituto.

Le recenti innovazioni in campo tecnologico adottate per l'esecuzione del censimento consentiranno di restituire al Paese l'informazione raccolta, con maggior efficienza e tempestività.

